



CITTÀ DI GRADO

CORPO DI POLIZIA LOCALE



Via Leopardi, 16 – cap 34073 GRADO – GO

tel. 0431 80100 – comune.grado@certgov.fvg.it

e.mail: polizia.municipale@comunegrado.it

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO (DASHCAM) IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI GRADO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente “disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam) e telecamere a bordo veicoli di servizio (dashcam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Grado” previsto dal Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e di immagini approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 14.10.2020, individua:
 - gli strumenti di ripresa audio/video portatili da collocare sulla divisa degli agenti e ufficiali di p.g. della Polizia Locale e da installare sui veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
 - le prescrizioni minime generali di utilizzo;
 - le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
 - i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
 - ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.
2. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali verrà redatto – prima dell'avvio dell'attività di registrazione - apposita valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 2 - Tipologia dei dispositivi

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle “body cam” ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.
2. I veicoli di servizio potranno essere dotati di “dash cam”, telecamere a bordo veicolo, che si attivano in registrazione con l'avviamento del veicolo e si disattivano con lo spegnimento del veicolo.
3. Ciascuna bodycam è dotata di una scheda di memoria interna da 64 GB saldata alla scheda madre che non si può rimuovere. Prima dell'inizio dell'utilizzo della Bodycam assegnata, ciascun operatore dovrà assicurarsi che l'apparato sia stato prima inserito nelle docking station per lo scarico dati.
4. Le registrazioni delle dashcam vengono automaticamente sovrascritte dal dispositivo medesimo nelle 24 ore successive.

Art. 3 - Assegnazione del dispositivo

1. L'impiego delle bodycam è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che individua gli operatori di polizia cui affidare i dispositivi.
2. Nei limiti del materiale tecnologico disponibile, il Comando provvederà a fornire di bodycam ciascun agente/ufficiale di p.g. che svolga prevalentemente servizio esterno, la consegna del dispositivo è da intendersi in via continuativa a due o più appartenenti al Corpo di Polizia Locale, salvo diversa disposizione, e la stessa è annotata su apposito registro a cura del Comandante che lo conserva presso il proprio ufficio.



3. Ogni veicolo potrà essere dotato di dashcam; responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è l'operatore di polizia locale che utilizza il veicolo assegnato sulla base dell'ordine di servizio giornaliero.

Art. 4 - Attivazione ed utilizzo dei dispositivi

1. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati, e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio, situazioni di criticità.
2. Il dispositivo bodycam può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali, che saranno individuati con disposizione di servizio del Comandante.
3. Tali sistemi potranno essere attivati dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia, dal capo-pattuglia o in mancanza da altro ufficiale di turno, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario.
4. Il sistema può essere attivato anche dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore di polizia locale ne disporrà la disattivazione.
5. L'operatore ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.
6. L'operatore di polizia locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

Art. 5 - Conservazione dei file audio/video

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la bodycam ovvero debbano acquisire la registrazione della dashcam del veicolo assegnato, hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e affidare, appena possibile, tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile di turno e le registrazioni dovranno essere riversate al più presto su apposito file del server.
2. Ad ogni operatore di polizia locale è fatto assoluto divieto di estrarre, copiare, alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.
3. Le registrazioni video potranno essere visionate solo ed esclusivamente dal Comandante e/o altro personale delegato dal Comandante o da chi lo sostituisce ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Grado. Tutti gli operatori a cui vengono assegnati i dispositivi oggetto del presente disciplinare, **non** potranno trattare i dati acquisiti per finalità non previste dal Regolamento Comunale di videosorveglianza e per finalità personali.
4. Le registrazioni video conservate nell'apposita cartella del server dovranno essere cancellate dopo una settimana dal loro salvataggio, a cura del Comandante e/o da altro personale delegato dal Comandante o da chi lo sostituisce ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del



Comune di Grado. Tuttavia potranno essere preservati oltre al limite indicato quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore, previa specifica autorizzazione scritta del Comandante o da chi lo sostituisce ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Grado.

5. L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha in carico la registrazione dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.
6. L'estrazione delle immagini, dei video e la loro diffusione, per le sole esigenze istituzionali, devono essere preventivamente autorizzate, con atto scritto, dal Comandante o da altro personale delegato dal Comandante o da chi lo sostituisce ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Grado.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato tramite il sistema di videoripresa qui disciplinato è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Grado, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati ed in particolare:
 - all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche a tutela del patrimonio pubblico;
2. L'utilizzo delle microcamere comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi ove presta servizio il personale di Polizia Locale, e interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area.
3. Le microcamere raccolgono esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell'operatore di Polizia Locale registrando le sole immagini indispensabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio comunale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine, attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
5. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La base giuridica del trattamento dati è pertanto costituita dall'art. 6 par. 1 lett. E del Reg. 679/2016 (GDPR) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri di cui è investito il titolare.
6. Le microcamere – Bodycam e dashcam – **NON** potranno essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.



Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito al personale del Corpo di Polizia Locale di Grado.
2. Gli operatori dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.
3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ente rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia nonché al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.